SENT. N. 205/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Dott. Marco PIERONI Presidente

Dott. Luigi GILI Consigliere relatore

Dott. Ivano MALPESI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **24201** del registro di segreteria, instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente depositato in Sezione, nei confronti di:

- COOPERATIVA AGRICOLA ***omissis*** – SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f. ***omissis***), con sede legale in ***omissis***, via ***omissis***

PEC: ***omissis*** *@pec.it*, in persona del Commissario liquidatore

C.M. (codice fiscale ***omissis***), nato il ***omissis***

a ***omissis***, (PEC: ***omissis*** *@legalmail.it*), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Leone (c.f. LNEGPP78L26H501M) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonino Pio n. 65, come da procura speciale in atti, PEC:

giuseppeleone@ordineavvocatiroma.org;

- N.M. (c.f. ***omissis***), nata il ***omissis*** a ***omissis***, ivi residente in via ***omissis***, interno ***omissis***, in proprio e nella qualità di liquidatrice e legale rappresentante della COOPERATIVA AGRICOLA ***omissis*** – SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo ROLLE (c.f. RLLCRL64R23L219O) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Rosolino Pilo n. 2 *bis*, giusta procura speciale datata 29 aprile 2025, acclusa alla comparsa di costituzione, PEC: *carlorolle@pec.ordineavvocatitorino.it*;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario signor Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Dott.ssa Letizia DAINELLI, comparso per la Cooperativa Agricola ***omissis*** l'Avv. Giuseppe LEONE, comparso per la convenuta signora M.N. l'Avv. Carlo ROLLE, come da verbale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale ha convenuto in giudizio i nominativi sopradescritti in relazione al contestato inadempimento degli obblighi relativi a finanziamenti regionali – concessi alla Cooperativa Agricola ***omissis***, rispettivamente, in data 5 dicembre 2013 ed in data 5 maggio 2014 - ed alla conseguente definitiva revoca dei medesimi in data 6 marzo 2020 (v., provvedimenti, prot. nn. 20-07062 e n. 20-07043).

In particolare, parte attrice espone che, quanto al primo finanziamento, la COOPERATIVA AGRICOLA ***omissis***, ha presentato, in data 07.11.2013, domanda di accesso alle agevolazioni di cui al bando "LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I. PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI ART. 4, COMMI 1 E 2", approvato con DGR 14-2576 del 13.09.2011, integrato con DGR n. 6-5984 del 20 giugno 2013.

La richiesta di finanziamento a tasso agevolato di euro 95.000,00 era finalizzata all'aumento di capitale per l'acquisto di attrezzature e specificamente di "una confezionatrice automatica a tecnologia stretch per l'imballaggio di prodotti freschi contenuti in vassoi, indispensabili per la lavorazione di alti volumi in tempi ridotti" per l'importo previsto di euro 52.832,00 (v. domanda, pagg. 3, 4 e 12, doc. 5, all. 1).

La domanda veniva sottoscritta dal legale rappresentante della società sig. A.C.

Con nota n. 13-48529 del 5 dicembre 2013, Finpiemonte S.p.A., a seguito di delibera positiva della banca, comunicava alla Società cooperativa la concessione del finanziamento agevolato, pari ad euro 95.000,00, dei quali euro 80.750,00, con fondi BEI a tasso fisso, ed euro 14.250,00,00 quale quota bancaria.

In data 23 dicembre 2013, la banca convenzionata Intesa Sanpaolo, in virtù di mandato conferito con apposito accordo, stipulava, anche per conto di Finpiemonte S.p.A., il contratto di finanziamento con la beneficiaria ed erogava in favore della stessa l'intero importo finanziato di euro 95.000,00 comprensivo della quota di euro 80.750,00 erogati con fondi BEI.

Veniva previsto un piano di ammortamento di 84 mesi, comprensivi di 12 mesi di preammortamento.

In data 03.05.2016 la cooperativa presentava la rendicontazione finale delle spese sostenute che veniva approvata da Finpiemonte S.p.A. il 15.09.2017, come rilevato nel provvedimento di revoca (v., agli atti).

In data 14 giugno 2018, tuttavia, l'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa, nell'approvare il bilancio del 2017, deliberava la messa in liquidazione della società per la perdita del capitale sociale (doc. 9, bilancio 2017), in spregio alle previsioni del bando (e di cui *infra*).

Relativamente alle cause che hanno condotto alla liquidazione della cooperativa, nella relazione redatta dal revisore della CONFCOOPERATIVE, in data 18 giugno 2018, viene rilevato che "Nel corso del 2017-2018 si sono manifestate problematiche di tipo sanitario che hanno comportato il venir meno di un primario cliente operante nella grande distribuzione, nonché altre problematiche di tipo organizzativo e connesse alla gestione del personale, la cooperativa ha pertanto deciso, anche alla luce dei dati del bilancio 31/12/2017, di interrompere la propria attività di macellazione in data 15 giugno 2018. La Nota integrativa al bilancio 31/12/2017 così recita: "L'esercizio appena iniziato (2018) non ha dato adito a speranze di ripresa del crollo di fatturato avuto nel mese di ottobre a seguito di chiusura codici da parte della grande distribuzione, […]".

In data 13.08.2018 l'Istituto bancario cofinanziatore INTESA SAN PAOLO revocava gli affidamenti.

Il 18.11.2019, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, la "Cooperativa agricola ***omissis*** – società agricola cooperativa in liquidazione"

è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nominato il Commissario liquidatore nella persona del dott. M.C..

Pertanto, Finpiemonte S.p.A., in considerazione di quanto previsto dagli artt. 1 e 9 del Bando, con provvedimento 20-07062 del 6 marzo 2020 procedeva alla revoca totale del finanziamento e richiedeva la restituzione delle agevolazioni concesse, ritenendo che, con la messa in liquidazione, sia volontaria che coatta amministrativa, le cui finalità sono, ad ogni buon conto, la cessazione assoluta di ogni attività, la cooperativa avesse perso il requisito di ammissibilità in ordine alla stabilità finanziaria, e ciò prima della conclusione del piano di ammortamento.

In tal senso, infatti, il disposto di cui all'art. 9 del Bando "Cause di revoca totale delle agevolazioni", che recita: "Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora: a) I soggetti beneficiari [...] perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati l'art. 1 del bando "Beneficiari" alla lett. *a)* prevede che "i soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono: *a)* essere finanziariamente sani e con solide prospettive di sviluppo".

Con l'indicato provvedimento Finpiemonte S.p.A. disponeva la revoca totale dell'agevolazione concessa, per un importo pari ad euro 80.750,00, corrispondente al finanziamento pubblico erogato e richiedeva alla Società cooperativa la restituzione di complessivi euro 41.730,79 (di cui euro 33.645,88, quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali, ed euro 8.084,91, a titolo di oneri di agevolazione calcolati utilizzando il tasso legale vigente alla data dell'erogazione del finanziamento, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione 23.12.2013 e la data

del decreto di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa 18.11.2019), dando mandato alla banca cofinanziatrice di provvedere al recupero della quota di finanziamento erogata con fondi BEI.

Con nota ATR/ae/21-80803 del 24.11.2021, indirizzata alla Procura contabile, Finpiemonte S.p.A., nel fornire un aggiornamento di diverse posizioni debitorie, ha comunicato che, in relazione a tale prima provvidenza, l'importo del credito nei confronti della Cooperativa era pari, all'attualità, ad euro 33.645,88, quale quota di finanziamento erogato con fondi BEI, ed euro 8.084,91 quali oneri di agevolazione (doc. 3 – 3*bis*, allegato 1).

In seguito ad ulteriore attività istruttoria, Finpiemonte S.p.A., con nota 23/18042 del 18 maggio 2023, ha confermato l'importo dovuto dalla Cooperativa, come sopra indicato e ha comunicato che la Banca cofinanziatrice mandataria Intesa Sanpaolo aveva provveduto, per il tramite di Intrum Italy S.p.A., all'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del credito derivante dal cofinanziamento anche per la quota pubblica di Finpiemonte S.p.A. in sorte capitale, oltre interessi scaduti per complessivi euro 34.617,40 (unitamente all'altro credito, relativo al cofinanziamento avente codice domanda 265-57).

Gli oneri di agevolazione, pari ad euro 8.084,91, sono stati, invece, oggetto di separata domanda, presentata in via diretta da Finpiemonte S.p.A., unitamente agli oneri di agevolazione relativi al cofinanziamento codice domanda 265-57. Merita precisare che anche detti crediti sono stati ammessi al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa ma, comunque, che non risultano disposti e/o assegnati riparti dell'attivo.

Con riferimento al secondo finanziamento, emerge dagli atti che, in data 25

ottobre 2013, la COOPERATIVA AGRICOLA ***omissis*** aveva presentato ulteriore domanda di accesso alle agevolazioni di cui al bando di finanziamento "Supporto a progetti di investimento e sviluppo delle PMI piemontesi mediante l'utilizzo di fondi BEI (Contratto "Regione Piemonte LOAN FOR SME'S)", finalizzato a sostenere interventi di patrimonializzazione, trasferimenti societari e sostegno all'attivo circolante delle PMI piemontesi, approvato dalla Direzione regionale Attività Produttive con D.D. n. 343 del 07.08.2013, richiedendo un ulteriore finanziamento per la costruzione di un laboratorio dedito alla produzione delle "terze lavorazioni" (elaborati di carne di pollo come salsiccia, spiedini, hamburger, rolate ed altro) presso l'unità produttiva, sita in ***omissis***, in via ***omissis*** (codice domanda n. 265-57).

La finalità era quella di portare la produzione di tali elaborati all'interno dello stabilimento di macellazione di S., evitando di ricorrere alla produzione esterna, e velocizzare anche il processo di macellazione, etichettatura e pesatura dei prodotti per un costo preventivato di euro 319.903,65.

Gli investimenti riguardavano, in particolare, l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software, programmi informatici specifici e dedicati all'attività di impresa, opere murarie e assimilate.

Anche tale domanda veniva sottoscritta dal legale rappresentante della società sig. A.C.

In data 21.01.2014 (prot. 14-03417) il Comitato Tecnico di Valutazione approvava la richiesta di finanziamento per un importo pari ad euro 319.000,00 e, a seguito di positiva delibera della banca cofinanziatrice, Finpiemonte S.p.A. comunicava alla società cooperativa, con nota prot. n. 14-16400 del 5 maggio 2014, la concessione di un ulteriore finanziamento agevolato a copertura del

progetto di investimento, pari a complessivi euro 319.000,00, dei quali euro 271.150,00 da erogarsi con fondi BEI a tasso zero ed euro 47.850,00 da erogarsi con provvista della Banca.

In data 19 giugno 2014, la banca convenzionata Intesa Sanpaolo, in virtù di mandato conferito con apposito accordo di convenzione, stipulava, anche per conto di Finpiemonte S.p.A., il contratto di finanziamento con la beneficiaria ed erogava in favore della stessa l'intero importo finanziato di euro 319.000,00, comprensivo della quota di euro 271.150,00 erogati con fondi BEI.

Risulta dagli atti che la Società richiedeva in data 3 maggio 2016 una proroga per la conclusione del progetto, proroga che veniva approvata da Finpiemonte S.p.A. e, in data 3 gennaio 2017, la società cooperativa trasmetteva la rendicontazione finale delle spese sostenute.

Finpiemonte S.p.A., con nota del 19 ottobre 2017, richiedeva, tuttavia, alla società documentazione integrativa, indispensabile per concludere la valutazione della rendicontazione di spesa presentata.

La società cooperativa non presentava la documentazione integrativa richiesta, restando del tutto inadempiente.

Pertanto, Finpiemonte S.p.A., con nota 18-07866 del 26 marzo 2018, avviava il procedimento di revoca totale del finanziamento erogato con provvista BEI, essendo state rendicontate spese ammissibili per un importo inferiore ad euro 150.000,00, come analiticamente indicato nel relativo elenco in relazione alle singole voci di spesa (v., in atti).

Al riguardo l'art. 5.3 del bando "Causa di revoca delle agevolazioni" dispone che Finpiemonte può revocare totalmente il finanziamento concesso, tra l'altro, "se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo inferiore a €

150.000".

Il 13 e il 30 aprile 2018 la Cooperativa trasmetteva le controdeduzioni in ordine al provvedimento di avvio di revoca totale.

In data 13 agosto 2018 l'istituto bancario cofinanziatore, Intesa Sanpaolo, ha revocato gli affidamenti bancari.

Con riferimento alle suindicate controdeduzioni trasmesse dalla Cooperativa, Finpiemonte S.p.A. riteneva necessario chiedere, con nota prot. 19-08544 del 29 marzo 2019, ulteriore documentazione integrativa.

Non avendo il soggetto beneficiario trasmesso la documentazione richiesta, Finpiemonte S.p.A. "considerato che permangono le motivazioni che hanno determinato l'avvio del procedimento di revoca totale" (la spesa ammessa rendicontata è inferiore alla soglia minima di euro 150.000,00 prevista dal bando), con provvedimento prot. n. 20-07043 del 6 marzo 2020, ha disposto la revoca totale del finanziamento concesso, ed ha chiesto la restituzione delle agevolazioni erogate per l'importo complessivo di euro 124.574,07 (di cui 76.007,08, quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi BEI, ed euro 48.566,99, quali oneri di agevolazione maturati dalla data di erogazione alla data di revoca, secondo quanto previsto dall'articolo 5.3 del Bando), dando mandato alla banca cofinanziatrice di provvedere al recupero della quota di finanziamento erogata con fondi BEI.

Con nota ATR/ae/21-80803 del 24.11.2021, Finpiemonte S.p.A., nel fornire un aggiornamento di diverse posizioni debitorie, ha comunicato che, in relazione a tale seconda provvidenza pubblica, l'importo del credito nei confronti dell'impresa epigrafata era pari, all'attualità, ad euro 76.007,08, quale quota di finanziamento erogato con fondi BEI, ed euro 48.566,99, quali oneri di

agevolazione.

A seguito di ulteriore attività istruttoria, Finpiemonte S.p.A., con nota 23/18057 del 18 maggio 2023, ha confermato l'importo dovuto dalla Cooperativa, come sopra indicato, ed ha comunicato che la Banca cofinanziatrice mandataria Intesa Sanpaolo aveva provveduto, per il tramite di Intrum Italy S.p.A., all'insinuazione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del credito derivante dal cofinanziamento anche per la quota pubblica di Finpiemonte S.p.A. in sorte capitale, oltre interessi scaduti per complessivi euro 111.144,38 (unitamente all'altro credito, relativo al cofinanziamento, avente codice domanda 260-37, e di cui sopra).

Nella relazione, allegata alla suindicata nota, viene specificato che l'importo di euro 111.144,38 indicato nella nota creditoria di Finpiemonte S.p.A. del 06.11.2019, non tiene conto di un incasso di euro 33.752,95 retrocesso dalla banca stessa in data 13.12.2019, a seguito di escussione di una garanzia pignoratizia su titoli a suo tempo rilasciata da un terzo garante a copertura del cofinanziamento.

La Procura contabile assume, pertanto, che, in relazione alle due soprarichiamate provvidenze pubbliche, la società cooperativa, con riferimento al primo finanziamento (codice domanda 260-37), non ha mantenuto l'attività per tutto il periodo di ammortamento del finanziamento, tempo considerato minimo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche, connesse all'erogazione dello stesso e, in relazione al secondo finanziamento (codice domanda 265-57), la stessa cooperativa non ha presentato la documentazione integrativa richiesta, con cui la cooperativa avrebbe dovuto, necessariamente, documentare che il finanziamento era stato fruito per il raggiungimento delle

finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali lo stesso era stato erogato.

Sul punto, la Procura osserva che la giurisprudenza contabile ritiene configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del percettore dell'agevolazione, il quale, violando le condizioni della spesa - in particolare, circa l'obbligo di mantenimento dell'azienda per il periodo minimo previsto dal bando e della puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche - ha realizzato i presupposti per la sua illegittima percezione, incidendo negativamente sull'attuazione del programma imposto dalla P.A., alla cui attuazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione, e determinato uno sviamento dalle finalità perseguite (cfr., Corte conti, Sez. Piemonte, sentenze n. 232/22 e n. 135/23).

La Procura, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ritenendo sussistente la responsabilità degli odierni convenuti, ha notificato loro invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 174/2016, contestando un danno erariale pari a complessivi euro 166.304,86 (di cui euro 33.645,88 ed euro 76.007,08, quali quote dei debiti residui, rispettivamente, del primo finanziamento e del secondo finanziamento, erogati con fondi BEI, nonché euro 8.084,91 ed euro 48.566,99 a titolo dei relativi oneri di agevolazione), come confermato, da ultimo, da Finpiemonte S.p.A., con nota del 6 febbraio 2023, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.

Gli invitati – segnatamente, la COOPERATIVA ***omissis***, in persona del Commissario liquidatore nonché la signora M.N. - hanno fatto pervenire deduzioni difensive.

Al termine dell'attività istruttoria, la Procura ha ritenuto di procedere con la

citazione in giudizio degli odierni convenuti, oltre che di altri soggetti – segnatamente, C.P., C.A., V.R. e

V.V. nella loro veste di amministratori - per il recupero della

somma residua sopra precisata, maggiorata di accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale, non essendo le deduzioni risultate idonee a superare l'attribuzione di responsabilità amministrativa.

Con comparsa del 25 marzo 2025 si costituivano in giudizio i convenuti

C.A. e C.P., i quali erano stati, parimenti, evocati in

giudizio, avanzando, tra l'altro, nel corpo della stessa memoria, richiesta di definizione con rito abbreviato.

Il relativo invocato giudizio, previa acquisizione del parere favorevole della Procura, veniva definito, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza n. 77/2025, emessa all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025 e depositata il successivo 4 luglio 2025.

Con comparsa del 29 aprile 2025 si costituiva in giudizio il convenuto

V.R., il quale era stato, parimenti, evocato in giudizio,

avanzando, tra l'altro, nel corpo della stessa memoria, richiesta di definizione con rito abbreviato.

Il relativo invocato giudizio, previa acquisizione del parere favorevole della Procura, veniva definito, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza n. 78/2025, emessa all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025 e depositata il successivo 4 luglio 2025.

Con comparsa, datata 28 aprile 2025, si costituiva in giudizio la Cooperativa AGRICOLA ***omissis*** in l.c.a., la quale chiedeva, in via gradata:

- in via preliminare, una declaratoria di nullità e/o inammissibilità dell'atto

di citazione;

- in via principale e nel merito, il rigetto della domanda attorea.

Con comparsa del 30 aprile 2025 si costituiva in giudizio il convenuto V.V., il quale era stato, parimenti, evocato in giudizio, avanzando, tra l'altro, nel corpo della stessa memoria, richiesta di definizione con rito abbreviato.

Il relativo invocato giudizio, previa acquisizione del parere favorevole della Procura, veniva definito, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza n. 79/2025, emessa all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025 e depositata il successivo 4 luglio 2025.

Con comparsa, datata 30 aprile 2025 e pervenuta il 2 maggio 2025, si costituiva in giudizio la signora M.N., la quale, dopo aver eccepito la propria estraneità alla vicenda, previa formulazione di preliminare istanza istruttoria, chiedeva, in via gradata:

- in via preliminare, una declaratoria di nullità dell'atto di citazione per le ragioni esposte in comparsa e, sempre in via preliminare, una declaratoria di prescrizione della domanda attorea, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994;
- in via principale e nel merito, il rigetto della domanda di parte pubblica per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione.

All'udienza del 25 settembre 2025 il P.M. ha richiamato tutte le argomentazioni, di cui all'atto di citazione ed ha riproposto tutte le conclusioni già formalizzate in atti.

A loro volta, i difensori presenti della Cooperativa e della signora N.M. hanno formulato le rispettive conclusioni, richiamando le argomentazioni già

ampiamente esplicitate negli atti scritti.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente si precisa che, sotto il profilo del metodo, in ossequio al recente autorevole arresto di cui alla pronuncia n. 24172/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - secondo il quale l'"ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida […] impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata" - e anche per un pieno rispetto delle garanzie del doppio grado (pur non assistito da copertura costituzionale), il Collegio intende soffermarsi su una disamina completa delle questioni processuali sollevate dalle parti.

1.1 Venendo ad esaminare le questioni preliminari, proposte dalla difesa della convenuta Cooperativa, quest'ultima chiede, in primo luogo, che l'atto di citazione venga dichiarato nullo e/o inammissibile.

Ciò in quanto, secondo tesi di parte, l'atto introduttivo del giudizio non contiene alcun esame delle deduzioni difensive, svolte dalla Cooperativa in fase preprocessuale, con conseguente violazione del disposto, di cui all'art. 87 c.g.c.

Più in particolare, la difesa della convenuta Cooperativa lamenta che l'atto di citazione non abbia preso alcuna posizione, non tenendo in alcun conto "degli elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni depositate dalla ***omissis*** in l.c.a." (v., comparsa pag. 3), elementi, proposti avverso l'invito a dedurre, a suo tempo, notificato e dei quali sarebbe stato richiamato da parte pubblica in citazione solo una parte del contenuto.

1.2 Al riguardo, preme, preliminarmente, osservare che la nullità della citazione

è prevista dalla legge "qualora non sussista corrispondenza tra i fatti, di cui all'art. 86, comma 2, lett. *c)* ed *e)*, e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni" (v., art. 87 c.g.c.).

1.3 La Sezione, verificato che la citazione, pur non svolgendo osservazioni rispetto alle controdeduzioni difensive, ne propone un richiamo parziale, è dell'avviso che, nella fattispecie, non ricorra la reclamata fattispecie, di cui al menzionato invocato disposto dell'art. 87 c.g.c., desumendosi dal corpo complessivo dell'atto i motivi per cui le controdeduzioni non hanno determinato parte pubblica a fare ricorso all'archiviazione della posizione.

1.4 Ciò in quanto la Sezione condivide la giurisprudenza contabile, secondo la quale il Pubblico Ministero non appare tenuto, e, soprattutto, a pena di nullità, come *ex adverso* invocato dalla difesa, ad esplicitare nell'atto di citazione le ragioni, per le quali non abbia ritenuto superabili i rilievi mossi, alla luce delle controdeduzioni e degli elementi offerti dai destinatari dell'invito (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. Campania, sentenza n. 243/2020 nonché Sezione Giurisdizionale Lazio, sentenza n. 364/2017) e, quindi, in buona sostanza, i motivi per i quali non abbia considerato gli argomenti prospettati, in sede di contraddittorio pregiudiziale, quali validi argomenti per determinarsi diversamente, vale a dire, in conformità alle prospettazioni di parte nei confronti di quanto manifestato in sede di invito a dedurre.

Peraltro, il Collegio osserva che dall'art. 87 c.g.c. non discende l'obbligo della Procura di un'analitica confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente che il Pubblico ministero esamini, sia pure in modo succinto, le argomentazioni formulate dai convenuti nella fase preprocessuale (*ex multis*,

Corte conti, Sez. III app., n. 42/2025).

Diversamente da quanto asserito dalla difesa, infatti, il mancato seguito, dato, nell'atto di citazione, alle deduzioni, prodotte in fase preprocessuale, deriva chiaramente, comunque, da una puntuale contestazione e non dalla carente considerazione delle stesse.

1.5 La Sezione rammenta, inoltre, che l'art. 87 c.g.c., abrogato l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 453/1993, in relazione al quale veniva fondata l'eccezione in esame, ha posto una puntuale disciplina in ordine ai rapporti tra invito a dedurre e citazione.

In particolare, giova ripeterlo, è stata prevista, espressamente, la nullità della citazione solo "qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera *e)*, e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni".

Di conseguenza, va respinta l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 87 c.g.c.. per mancato e/o generico riscontro alle deduzioni formulate dalla convenuta Cooperativa.

2. Ad avviso della Cooperativa, inoltre, la responsabilità per le condotte esposte nell'atto di citazione non può essere fatta ricadere sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa della coop. ***omissis***, dal momento che:

- a) l'evento è precedente alla sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa;
- b) la condotta contestata non è ascrivibile al commissario liquidatore;
- c) non può essere chiesto un pagamento per risarcimento danni con atto di citazione nei confronti di una procedura concorsuale.

2.1 Ciò premesso, a differenza di quanto opinato e prospettato dalla difesa della cooperativa, il fatto che i crediti siano sorti precedentemente alla messa in liquidazione coatta amministrativa non riveste rilievo assorbente ai fini che ne occupa.

Come più volte chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, con principio ampiamente consolidato, "la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore" (Cass., S.U. n. 12371/2008; Cass. S.U., n. 11073/2012).

Tale principio è applicabile a tutte le tipologie di procedure concorsuali, rispetto alle quali non è ravvisabile alcuna interferenza tra la competenza rimessa al Tribunale fallimentare e la speciale cognizione, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, spettante alla Corte dei conti: "La questione (…) esula, quindi, dalla cognizione del Tribunale fallimentare, il quale ha il compito di valutare l'ammissibilità dei crediti al passivo fallimentare e la loro collocazione, nonché vigilare sulla realizzazione dell'attivo" (v., Corte conti, Sez. I App., sent. n. 374/2015), mentre "compete alla Corte dei conti accertare l'*an* ed il *quantum debeatur*, con processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale" (v., Corte conti, Sez. Giur. Toscana, sentt. n. 233/2019 e n. 14/2022).

2.2 "Né osta a tale tesi il principio di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari o individuali, di cui all'art. 51 L.F., poiché è evidente che dette azioni, da farsi valere nell'ambito della procedura sopra richiamata, presuppongono un accertamento sull'esistenza, anche *sub condicione*, del credito, da farsi valere nel rispetto della *par condicio creditorum*. E la *sedes*

materiae per l'accertamento del credito è davanti a questa Corte" (v., Corte conti, Sez. I App., sent. n. 198/2018).

2.3 In ordine alla questione dell'efficacia della sentenza della Corte dei conti rispetto alla procedura fallimentare, la giurisprudenza contabile ha, ulteriormente, chiarito che "la Suprema Corte - sulla scorta della premessa secondo cui, nel caso in cui sia pendente controversia su di un credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (come nel caso di specie, in quanto l'accertamento della sua sussistenza è devoluto alla giurisdizione contabile, art. 1, comma 1, c.g.c.), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e, quindi, possono ammetterlo al passivo fallimentare con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente"(v., Corte conti, Sez. II App., sent. n. 107/2021).

Ne consegue la piena proponibilità ed ammissibilità della domanda, formulata dalla Procura contabile nei confronti della Cooperativa, non essendo il Commissario liquidatore attinto dalla citazione in discussione.

2.4 Sotto altro profilo, la difesa della liquidazione coatta amministrativa, dopo aver premesso che i debiti della Cooperativa sono stati, a cura del Commissario liquidatore, inseriti nel proprio stato passivo nei confronti di Finpiemonte e della Banca erogante, eccepisce che ogni rivendicazione economica verso la Cooperativa, per crediti sorti prima della sottoposizione della stessa alla liquidazione coatta amministrativa, deve essere accertata secondo le regole del concorso dei creditori.

In buona sostanza, posto che Finpiemonte ha già ottenuto l'ammissione al passivo per lo stesso titolo, dedotto nella presente sede giudiziale, ed anzi, l'ammissione sarebbe avvenuta per un importo addirittura superiore a quello

della domanda attorea in esame, in caso di accoglimento dell'azione dinanzi al Giudice contabile, si determinerebbe una ingiustificata duplicazione di titoli esecutivi.

2.5 Anche tale profilo di eccezione appare, tuttavia, privo di fondamento.

L'eccezione non riveste pregio e deve essere rigettata in quanto "la sussistenza del danno erariale potrebbe venir meno soltanto ove l'Amministrazione recuperasse concretamente l'intero" (cfr., *ex plurimis*, Sez. App. Sicilia, sent. n. 242/2018).

2.6 Pertanto, ad avviso della Sezione, non può assumere alcuna decisiva rilevanza, ai fini di escludere la persistenza del danno erariale e di precludere l'esperibilità, da parte del P.M. contabile, dell'azione di responsabilità amministrativa, il mero fatto che l'Amministrazione danneggiata, avvalendosi di una sua legittima facoltà, abbia provveduto ad insinuare il proprio credito nella massa passiva della procedura concorsuale.

In linea più generale, in merito alla concorrenza con la concomitante azione civile, il giudice di legittimità ha, costantemente, affermato che il sistema della "doppia tutela erariale" dà luogo ad un'interferenza di giudizi che sono, tuttavia, del tutto indipendenti (v., *ex plurimis*, Cass., S.U., n. 822/1999 e n. 22406/2018).

Il punto di equilibrio tra le due azioni è semplicemente rappresentato dal divieto di risarcire due volte il medesimo danno nella sua integralità, sicché nell'esecuzione di una delle due condanne occorrerà comunque detrarre quanto eventualmente si sia già conseguito con l'altra azione.

2.7 Sotto questo profilo, la Sezione è dell'avviso che non sia configurabile alcuna violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, atteso che nel

sistema complessivo di tutela il fatto illecito non può essere, comunque, concretamente sanzionato più di una volta, cosicché "il risarcimento del danno non può mai costituire oggetto di duplicazione, sul piano del concreto recupero delle somme" (cfr., Corte conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 14/2022, cit.).

Tali principi risultano, peraltro, ribaditi proprio dalla giurisprudenza contabile (v., Corte conti, Sezione II d'appello, sent. n. 1/2022), laddove è stato riaffermato che il mancato concreto recupero del credito, già ammesso al passivo fallimentare, induce a "concludere per la permanente attualità del danno" erariale, il quale "viene meno solo con l'effettivo recupero delle somme illegittimamente erogate a terzi".

E ciò, indipendentemente dalla circostanza che nel giudizio contabile siano stati evocati solamente i soggetti già amministratori della società, ovvero anche quest'ultima in stato di fallimento, poiché la prima di tali evenienze incide unicamente, in senso negativo, sulla stessa configurabilità, in astratto, di una duplicazione di titoli avverso gli stessi soggetti, duplicazione che va, in ogni caso, risolta, come anzidetto, in sede esecutiva ed incontra il solo limite della integrale soddisfazione del credito (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. II app., sentt. n. 149/2023 e n. 153/2022).

3. Venendo, pertanto, all'esame del merito, la domanda attorea nei confronti della Cooperativa convenuta è fondata e merita accoglimento nei termini in appresso.

Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da

quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo, in tal senso, un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis,* Corte dei conti, Sez. I app., n. 20/2011 e n. 256/2011).

3.1 Passando alla disamina della condotta contestata, dalla documentazione in atti, risultano accertati i requisiti oggettivi e soggettivi atti ad integrare la responsabilità erariale della Cooperativa ***omissis***, prima in liquidazione volontaria, a far data dal 14 giugno 2018, poi, dal 18 novembre 2019, in liquidazione coatta amministrativa (v., decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 445/2019), atteso che, come meglio specificato in fatto:

- è stata contestata alla Cooperativa la mancata restituzione dei seguenti finanziamenti pubblici erogati alla cooperativa da Intesa San Paolo anche per conto di Finpiemonte:

1) finanziamento agevolato, stipulato in data 23 dicembre 2013, pari a complessivi € 95.000,00 dei quali € 80.750,00 attinenti a fondi BEI a tasso fisso, ed € 14.250,00 quale quota bancaria, durata ammortamento 84 mesi;

2) finanziamento agevolato, stipulato in data 19 giugno 2014, pari a

complessivi € 319.000,00, dei quali € 271.500 erogati con fondi BEI, ed € 14.250,00,00 erogati con provvista bancaria;

- la Cooperativa V. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 445/19 del 18 novembre 2019;

- successivamente alla sottoposizione della Cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, Finpiemonte, con provvedimento 20-07062 del 6 marzo 2020, procedeva alla revoca totale del primo finanziamento e richiedeva la restituzione di complessivi € 41.730,79 (di cui euro 33.645,88, quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali, ed euro 8.084,91, a titolo di oneri di agevolazione);

- sempre in data 6 marzo 2020, Finpiemonte, con provvedimento prot. n. 20-07043, procedeva alla revoca totale del secondo finanziamento e richiedeva la restituzione delle agevolazioni concesse alla cooperativa per l'importo complessivo di euro 124.574,07 (di cui euro 76.007,08, quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi BEI, ed euro 48.566,99, quali oneri di agevolazione maturati dalla data di erogazione alla data di revoca);

- in conformità alla tesi di parte attrice, risulta documentalmente comprovato che, con riferimento al primo finanziamento, la Cooperativa, deliberando la messa in liquidazione volontaria, che equivale a cessazione dell'attività, non ha mantenuto l'attività per tutto il periodo di ammortamento del finanziamento, tempo considerato minimo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche connesse all'erogazione dello stesso e che, in relazione al secondo finanziamento, la medesima Cooperativa non ha presentato la documentazione integrativa richiesta, documentazione con la quale la stessa avrebbe dovuto

documentare che il finanziamento era stato fruito per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali lo stesso era stato erogato.

3.2 La sequenza dei fatti, sopra sinteticamente riportata, rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla Cooperativa convenuta.

Appare, infatti, pacifico che la Cooperativa non solo non abbia mantenuto l'attività per il periodo di ammortamento del primo finanziamento ma non abbia neppure presentato, in relazione al secondo finanziamento, la documentazione integrativa richiesta ai fini della rendicontazione, attraverso la quale si sarebbero potuti accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nella legge regionale e nel bando, cagionando, così, un danno all'erario, pari all'importo percepito e non destinato alle finalità pubbliche previste, come evidenziato e documentalmente comprovato.

3.3 Sotto il profilo oggettivo, è sufficiente il richiamo, quale clausola espressa di revoca del finanziamento, al disposto di cui all'art. 9 del Bando "Cause di revoca totale delle agevolazioni", che recita: Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora: *a)* I soggetti beneficiari [...] perdano uno o più requisiti di ammissibilità prima della conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati l'art. 1 del bando Beneficiari alla lett. *a)* prevede che i soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono: *a)* essere finanziariamente sani e con solide prospettive di sviluppo.

Viene, inoltre, pacificamente ritenuto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta, comunque, al percettore, beneficiario degli stessi, dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo

corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014).

Nella specie, posto che, prima, nel mese di giugno 2018 la Cooperativa deliberava la messa in liquidazione volontaria e che, quindi, nel mese di novembre 2019 la Cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, non appare revocabile in dubbio la sopravvenuta perdita di un significativo requisito di ammissibilità del beneficiario, realizzata in periodo temporale antecedente alla conclusione del piano di ammortamento (per i finanziamenti agevolati), integrando le dette circostanze una oggettiva causa di revoca totale del finanziamento, a norma del bando.

3.4 Su tale punto il Collegio puntualizza che anche la recente giurisprudenza contabile ha statuito che "la cessazione anticipata dell'attività finanziata rispetto al termine minimo previsto dal disciplinare di concessione costituisce elemento chiaramente sintomatico dello sviamento delle risorse pubbliche, giacché risulta evidente come, nell'intendimento dell'ente finanziatore, quel termine minimo di mantenimento dell'impresa rappresenti un fattore che concorre alla realizzazione dell'interesse collettivo alla base della concessione finanziaria" (cfr., Corte conti, Sez. II App., sent. n. 195/2023).

In effetti, tale condotta, concretatasi nella cessazione anticipata dell'attività della Cooperativa, non ha permesso a Finpiemonte di effettuare, e con la tempistica adeguata, i dovuti controlli, ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi (v., Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 48/2024).

3.5 Quanto all'elemento soggettivo, la circostanza che, a distanza di anni dall'erogazione dei contributi, non sia stato comunicato alcunché all'ente erogante, induce la Sezione a ritenere sussistente, fin dalla presentazione delle domande di agevolazione, una volontà fraudolenta di distrazione del contributo di agevolazione richiesto dalla finalità dichiarata.

In altri termini, ad avviso del Collegio, la condotta della convenuta Cooperativa appare caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, confermato dall'assenza di oggettivo riscontro alle richieste documentali di Finpiemonte.

Appare acclarata, pertanto, la piena consapevolezza e volontà, in capo alla convenuta, di appropriarsi del contributo ricevuto, senza destinare le somme corrispondenti, in alcun modo, alla finalità pubblicistica per esso prevista.

3.6 Ne consegue l'affermazione della responsabilità contabile della Cooperativa, percettrice dei finanziamenti, come tale direttamente soggetta ai sopra ricordati obblighi di rendicontazione e restituzione, in virtù della propria autonomia patrimoniale e soggettività giuridica distinta dai soci (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 26012/2007).

4. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere, pertanto, affermata la responsabilità erariale della convenuta Cooperativa ***omissis*** in liquidazione coatta amministrativa per i fatti di causa, con conseguente condanna della medesima al risarcimento della somma di euro 96.304,86, a favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.a., da individuarsi quali amministrazioni direttamente danneggiate (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021), e ciò tenuto conto delle somme, *medio-tempore* introitate, attraverso la definizione dei riti abbreviati, di cui in premessa.

4.1 Sulla predetta somma è, altresì, dovuta dalla Cooperativa condannata la

rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei contributi fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

4.2 L'importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto dell'eventuale parziale refusione in sede di esecuzione.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore dell'Erario dello Stato.

6. Con riferimento alla posizione della signora N.M., convenuta nella veste di liquidatrice della Cooperativa in liquidazione volontaria (v., designazione con verbale assembleare del 14 giugno 2018, con effetto dal 5 ottobre 2018, data di iscrizione nel Registro delle Imprese della messa in liquidazione volontaria e sino al 18 novembre 2019, data del Decreto n. 455/2019 del Ministero dello Sviluppo economico, con cui la Cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa), la difesa ha proposto, in via preliminare e gradata, varie eccezioni, di seguito scrutinate.

6.1 Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti della Regione Piemonte, stante la ritenuta identità soggettiva di Finpiemonte S.p.a., erogatrice dei finanziamenti rispetto all'Amministrazione regionale, la stessa non riveste pregio.

È sufficiente il richiamo della costante giurisprudenza di legittimità, che afferma la spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento del danno erariale, proposta dal Procuratore regionale, non solo nei confronti della società partecipata ma anche della Regione, quale amministrazione direttamente danneggiata (v., Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Ordinanza 1° ottobre 2021, n. 26738).

6.2 Quanto all'eccezione preliminare di nullità della citazione ex art. 87 c.g.c., per asserito difetto di corrispondenza fra i fatti, di cui all'art. 86, comma 2, lett. *e)* c.g.c. e gli elementi essenziali del fatto, esplicitati nell'invito a dedurre, la stessa non appare parimenti condivisibile.

6.3 Ad avviso della difesa, "Non sussiste corrispondenza tra il fatto contestato alla liquidatrice M.N. nella citazione e gli elementi del fatto esplicitati nell'invito a dedurre" (v., comparsa, pag. 3).

6.4 In effetti, in relazione alla rappresentata violazione del disposto dell'articolo 87 c.g.c., la Sezione osserva che la convenuta, nel contestare la difformità tra il contenuto dell'atto di citazione e quello del successivo invito a dedurre, circostanza che può determinare la sanzione della nullità, ai sensi del disposto del menzionato articolo, lamenta, in buona sostanza, la contestazione, in sede di atto di citazione di un "ambito fattuale totalmente estraneo a quello prospettato nell'invito a dedurre" (v. comparsa, pag. 4).

6.5 Tale situazione, oggettivamente riscontrabile nella fattispecie in esame - laddove alla convenuta, in sede di invito a dedurre, era stato contestato di aver, insieme ad altri soggetti, ricevuto ed utilizzato somme finanziate e di non aver restituito le somme pubbliche introitate, di cui è stata richiesta la retrocessione mentre in citazione alla medesima convenuta si attribuisce, in un momento antecedente la comunicazione della revoca dei finanziamenti, una responsabilità derivante da un'attività di asserita svalutazione di alcuni beni aziendali, presenti in contabilità, attraverso l'attribuzione di un valore non corrispondente al prezzo di vendita degli stessi, asseritamente di molto inferiore - non determina, tuttavia, la nullità dell'atto di citazione, essendo il detto atto, introduttivo dell'odierno giudizio, comunque, coerente con l'invito a dedurre

quanto meno nella descrizione dei fatti essenziali oggetto dell'odierna contestazione di responsabilità alla convenuta.

6.6 Con riferimento, poi, all'eccezione di cui all'art. 86, comma 6, c.g.c., per omessa esposizione dei fatti di cui al comma 2, lett. *e)*, c.g.c., come noto, l'atto di citazione deve contenere "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni". Di modo che la mancata esposizione degli elementi di fatto determina la nullità della citazione, con termine per rinnovazione o integrazione della stessa (v., commi 6 e seguenti).

6.7 Ciò premesso, osserva la Sezione che la sopracitata previsione normativa, che ha radici nell'analoga previsione processuale-civilistica, di cui all'articolo 164 c.p.c., è stata lungamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che si è consolidata su di una lettura particolarmente rigorosa delle ipotesi di nullità, confinate ai casi di assoluto difetto del *petitum* o della *causa petendi* (cfr., Cass. civ., sent. n. 8077/2012, "La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza").

6.8 Nella fattispecie in esame, a parere del Collegio, seppure l'atto di citazione sconti una marcata genericità nell'individuazione della *causa petendi* e nell'esposizione dei fatti a sostegno del *petitum*, cionondimeno non si riscontrano gli estremi per una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo,

essendo comunque determinabili sia il *petitum* che la *causa petendi*.

Certamente, a giudizio della Sezione, una simile innegabile genericità può riverberare i suoi effetti nel merito del giudizio, potendo determinare una carenza dell'onere di allegazione, tipico di un processo di parte.

Ad ogni buon conto, l'eccezione, non incontrando il favorevole scrutinio della Sezione, deve essere rigettata, con conseguente assorbimento, altresì, anche dell'ulteriore contestazione della novità della domanda.

Ciò in quanto, in buona sostanza, la Procura contabile nel libello introduttivo richiama, comunque, responsabilità connesse ad attività svolte dalla liquidatrice e riconducibili al mandato ricoperto da quest'ultima.

7. La convenuta ha, altresì, sollevato l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata, posto che, secondo tesi di parte, la percezione delle somme erogate risale all'esercizio 2014.

7.1 Detta eccezione è, tuttavia, da considerarsi infondata.

7.2 Sul punto ritiene, infatti, *in primis*, il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento, già espresso in molteplici sentenze da questa Sezione, in fattispecie analoghe a quella all'esame, indirizzo in base al quale il termine di prescrizione decorre dal provvedimento di revoca del finanziamento (cfr., Corte conti, Sez. Piemonte, sentenze n.195 del 2022, n. 97 del 2023 e n. 7 del 2024).

7.3 Come già sostenuto da questa Sezione, infatti, il momento della revoca è quello nel quale si cristallizza giuridicamente l'esistenza del danno.

Infatti, solo con la revoca del finanziamento, *recte*, dei finanziamenti, provvedimento, nella specie, risalente per entrambi i finanziamenti al 6 marzo 2020, il percettore perde il titolo per il godimento del contributo pubblico ed il danno - salva contestazione nel merito - può ritenersi effettivo.

In altri termini, al momento della revoca, gli elementi rilevanti ai fini dell'azione erariale risultano chiari e conoscibili nei loro elementi essenziali, tali da qualificare, in concreto, la fattispecie quale potenzialmente produttiva di danno erariale attuale e concreto, salvo, come si è detto, contestazioni del percipiente da vagliare nel merito, eventualmente, e nel rispetto del principio del contraddittorio in sede giudiziaria.

7.3.1 Sul punto, la Sezione coglie l'occasione di precisare che l'esordio del termine prescrizionale esige che l'ipotesi di danno sia, appunto, attuale e concreta, evenienza che non ricorre, invece, nel caso omessa rendicontazione, come non persuasivamente, affermato da recente ma isolata giurisprudenza (Corte conti, Sez. II appello, n. 74/2025). Infatti, l'omessa rendicontazione può semmai rilevare sul diverso piano civilistico dell'inadempimento contrattuale, ma non può integrare la fattispecie dell'attualità e concretezza di un danno erariale, poiché l'inadempimento dell'obbligo documentale non esclude che un danno per l'erario sia effettivamente contestabile, potendo, in concreto, risultare realizzata l'opera pubblica finanziata con provvista erariale pur in assenza di puntuale rendicontazione.

7.3.2 D'altro canto, la stessa pronuncia, cui la sentenza n. 74 fa rinvio, chiarisce che "[l]'assenza di […] documentazione costituisce un gravissimo indizio di inesistenza o disutilità della prestazione. Dunque, è sul convenuto che gravava l'onere di provare il contrario di quanto indiziariamente provato dall'assenza o apparenza di documentazione sull'attività svolta, e cioè che la prestazione sia stata resa e che si presenti utile per l'amministrazione" (cfr. Corte conti, Sez. App. III; sent. n. 152/2020, punto 3.1. del diritto). Sicché, la circostanza della "mancanza di rendicontazione" non configura automaticamente "conoscenza

del danno" da parte dell'ente pubblico, essendo rimesso all'amministrazione, che concede il finanziamento pubblico, verificare, *aliunde*, ad esempio, attraverso verifiche sul posto, se vi sia effettivo sviamento delle pubbliche provviste rispetto alle finalità per le quali dette provviste erano state concesse.

Solo a valle di tale procedimento istruttorio, l'amministrazione concedente potrà avere piena contezza dello sviamento e procedere al provvedimento di revoca del finanziamento concesso e, dunque, avere consapevolezza della ipotetica concretezza e attualità del danno, che costituirà il *dies a quo* del termine prescrizionale.

7.3.3 Né pare convincente l'argomento (sempre sostenuto nella menzionata sentenza n. 75), secondo il quale per tale via l'individuazione del momento *dell'exordium praescriptionis* sarebbe rimesso alla "discrezionalità" dell'amministrazione medesima, con conseguente irragionevole esposizione del beneficiante del contributo a valutazioni rimesse ad libitum del concedente.

E ciò per la semplice ragione che il beneficiario ben avrebbe potuto sottrarsi a tale "discrezionalità", ove avesse osservato l'obbligo, non altrimenti aggirabile, della rendicontazione.

Opinare diversamente determinerebbe una posizione di vantaggio per il soggetto sviante che, in attesa dell'accertamento, ad opera dell'amministrazione circa la sussistenza (o meno) di un danno erariale (e non, si ripete, di un inadempimento contrattuale), potrebbe avvantaggiarsi del decorrere del tempo necessario a svolgere i predetti accertamenti.

7.4 Lo stesso termine, stante la notifica, da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero contabile, a far data dal mese di giugno 2024, di relativo invito a dedurre, non ha quindi, nella specie, ancora ripreso a decorrere, in ragione di

quanto disposto dal combinato disposto del primo comma dell'art. 2943 del cod. civ., secondo cui "la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo", e del secondo comma dell'art. 2945 del cod. civ., in base al quale "se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio" (cfr., Corte conti, Sez. I Appello, sent. n. 177/ 2023 nonché, Sez. III Appello, sent. n. 421/2022, nel cui ambito vengono citate, in senso conforme, Cass. Civ. Sezioni Unite 8348/2013, Corte conti SS.RR. QM/8/2004 e Sez. II, 58/2021 e 478/2019, nonché Corte conti, Sez. III Appello, sent. n. 2/2021).

7.5 Per quanto argomentato, dunque, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta N. è destituita di alcun fondamento e, come tale, va rigettata.

8. Venendo al merito, la Sezione non condivide le argomentazioni, proposte dalla Procura a sostegno della domanda, e, di conseguenza, la convenuta M. N. va assolta per mancanza di prova, sia del nesso di causalità, non emergendo elementi di prova dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra i comportamenti, asseritamente, antidoverosi tenuti dalla liquidatrice e l'insorgenza del danno, sia difettando la prova della sussistenza dello specifico elemento soggettivo che connota la responsabilità amministrativa.

8.1 Risulta dagli atti che la signora M.N. ha ricoperto l'incarico di liquidatrice della Cooperativa (v., verbale assemblea di nomina del 14 giugno 2018), con effetto dal 5 ottobre 2018, data di iscrizione nel Registro delle Imprese della messa in liquidazione, sino al 18 novembre 2019, data di emanazione del Decreto 18/11/2019, n. 455/2019 del Ministero dello Sviluppo

Economico, con cui la Cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, con nomina del dott. M.C., quale Commissario Liquidatore.

In data 16 gennaio 2020 (v., verbale agli atti), veniva formalizzato il passaggio di consegne dalla liquidatrice N. al Commissario Liquidatore dott. C.

8.2 Ciò premesso, ad avviso della Procura, "Il Commissario liquidatore nella I relazione redatta in data 18.01.2021, dopo aver richiamato il verbale di revisione biennale redatto, in data 18.06.2018, dall'ispettore di Confcooperative, ha affermato che la liquidatrice M.N. […] in sede di consegna della documentazione il 16.01.2020 non è stata in grado di indicare le cause che hanno portato la Cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa; ha rilevato che […] da una visura catastale non risultano beni immobili ad eccezione di un modesto terreno in S. esteso per are 48,00; mentre tutti gli altri beni mobili, sono stati venduti dalla liquidatrice il 12.11.2018 per € 50.500,00 oltre I.V.A. alla Società Cattaruzzi S.r.L.. A proposito di detta cessione è opportuno rilevare come i suddetti beni in realtà siano indicati in contabilità per un valore contabile di € 1.142.387,00, pertanto con una minusvalenza pari ad € 1.092.284,00. Dalla nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2018 si legge che sono state operate svalutazioni e diminuzioni di valore per € 1.121.784,00, senza fornire nessun tipo di giustificazione a supporto di tale decisione. Né la signora N.M., nella citata qualità è stata in grado di fornire giustificazioni a supporto di dette operazioni in sede di consegna della documentazione. Stessa osservazione è da fare con riferimento alla svalutazione dei crediti il cui ammontare è di € 639.164,00 che si presume

siano stati oggetto di storno e stralcio.

Sentita la liquidatrice nulla è stata in grado di dichiarare circa le evidenziate operazioni che seppur più volte sollecitata, anche con l'ausilio del consulente contabile Dott.ssa M.M. di Torino non ha mai fornito notizie in merito.

Dall'incontro avuto con la liquidatrice non si è riusciti ad ottenere informazioni sulle cause dello stato d'insolvenza e la giustificazione delle operazioni compiute. Anche la documentazione contabile consegnata con i citati verbali del 16/17.01.20 e 22.06.2020, risulta carente in quanto priva del libro cespiti del periodo 2011/2019, libro giornale riferito al periodo 2011/2016 e libro inventari dal 2011 al 2019" (v., citazione, pagg. 20-21).

In particolare, la Procura, con riferimento alla sig.ra N., rileva che "la condotta tenuta dalla stessa manifesta la pervicace volontà di non rendere debitamente conto del proprio operato anche con riferimento alle movimentazioni contabili effettuate durante il periodo liquidatorio" (v., citazione, pag. 27).

8.3 Ciò precisato, la Sezione, in condivisione della tesi difensiva, è dell'avviso:

- che le contestazioni, formalizzate da Finpiemonte attraverso la revoca di entrambi i finanziamenti in data 6 marzo 2020, non solo appaiono, sotto il profilo temporale, ampiamente successive alla conclusione del mandato da parte della liquidatrice – risalente al mese di novembre 2019, realizzato attraverso il riferito documentato passaggio di consegne al Commissario liquidatore della l.c.a. in data 16 gennaio 2020 – ma, soprattutto, risalgono ad epoca nella quale la signora N. non rivestiva più da tempo alcuna carica sociale;

- che la citata revoca dei benefici appare, oggettivamente, sulla base delle situazioni richiamate nell'atto di revoca a sostegno dello stesso, riconducibile alla condotta gestoria svolta dai precedenti amministratori, mentre, in nessun modo, appare riferibile all'operato della liquidatrice, in relazione, segnatamente, a scelte e/o a comportamenti ascrivibili alla medesima nel corso del periodo della liquidazione, durante il quale - salvo prova contraria, allo stato, inesistente - non gravava sulla signora N. alcun onere restitutorio in favore di Finpiemonte;

- detta circostanza, peraltro, ad avviso del Collegio, emerge *per tabulas*, atteso che, per tutto il periodo di tempo del mandato della liquidatrice, non erano mai stati adottati né un provvedimento di revoca delle agevolazioni né una richiesta di retrocessione di un credito certo, liquido ed esigibile in favore dell'ente finanziatore;

- che, ad ogni buon conto, non risulta versato agli atti di causa alcun minimo elemento probatorio, da cui poter desumere un collegamento eziologico tra l'addotta ignoranza, da parte della liquidatrice, delle cause che hanno portato la Cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa ed una responsabilità amministrativa, ascrivibile alla convenuta, a titolo di determinazione fattiva dello stato d'insolvenza della Cooperativa.

8.4 Osserva, infatti, la Sezione che, per quanto consta, non appare attribuibile alla liquidatrice la decisione – adottata *ex ante* dall'assemblea dei soci – di cessazione anticipata dell'attività della Cooperativa attraverso la scelta deliberata della messa in liquidazione di quest'ultima, scelta che, di fatto, ha privato la Cooperativa di ogni stabilità finanziaria prima dei sette anni dalla concessione del beneficio erogato.

8.5 Né la Sezione ravvisa una qualche responsabilità, in capo alla signora N., in relazione alla contestata mancata integrazione della documentazione richiesta, ai fini della omessa rendicontazione, attenendo anche detta vicenda all'operato gestorio, attribuibile ad iniziative degli amministratori in epoca antecedente la scelta della messa in liquidazione della Cooperativa, vale a dire, a scelte effettuate non certamente dalla convenuta N. durante la vita attiva della Cooperativa e, quindi, ad oggettive modalità di impiego delle risorse pubbliche, ricevute, senz'altro, prima della cessazione di ogni attività da parte della Cooperativa e, comunque, in epoca antecedente la stessa nomina della convenuta liquidatrice N..

8.6 Né può farsi passare sotto silenzio il fatto che, essendo la funzione del liquidatore essenzialmente conservativa e non certamente gestoria, non potendo comportare la prosecuzione dell'attività d'impresa, la responsabilità del liquidatore non può essere assimilata a quella dell'amministratore, atteso che, a norma dell'art. 2489 cod. civ., il liquidatore "ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società".

In effetti, sulla base degli atti versati, la convenuta N. si è limitata a dare esecuzione alla sopracitata delibera, adempiendo, in assenza di elementi concreti di prova di segna contrario, ai compiti ed ai doveri impostigli dagli artt. 2489 e segg. c.c., non emergendo in atti sue responsabilità gestorie decisive ai fini della successiva procedura concorsuale della Cooperativa (v., Sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 118/2025).

8.7 Come ben chiarito dalla giurisprudenza, grava sul liquidatore il precipuo dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della *par condicio creditorum* (Cassazione civile,

sez. III, 15/1/2020, n. 521).

E soprattutto, “lo statuto legale dei liquidatori ... delle società cooperative non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati” (Cassazione civile, sez. I, 14/6/2016, n. 12273).

E ancora: “la responsabilità dei liquidatori di società nei confronti dei creditori sociali si fonda sulla violazione del dovere di conservare il patrimonio sociale e di procedere alla liquidazione secondo le modalità tali da assicurare la sua sufficienza al soddisfacimento dei creditori sociali” (Tribunale Roma, sez. III, 24/03/2014, n. 6729);

“la responsabilità ... dei liquidatori della società non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva: grava sull'attore l'onere di allegare non solo le condotte di asserita *mala gestio* poste in essere ..., ma anche il danno che queste hanno cagionato...” (Tribunale Roma, sez. III, 11/11/2015).

8.8 Il Collegio prende, inoltre, atto della circostanza che non risultano versati elementi probatori, dai quali poter desumere la dimostrazione del compimento, da parte della convenuta, nel periodo del suo mandato, di condotte che abbiano cagionato un pregiudizio effettivo e irreversibile al credito vantato dalla Finanziaria regionale in dipendenza delle agevolazioni concesse e poi revocate, tanto più che il credito è insorto in un tempo successivo alla cessazione del mandato della liquidatrice.

Né appare configurabile una condotta concreta, imputabile alla liquidatrice, che possa aver dato corso e/o occasione per la revoca stessa dei benefici.

8.9 Di modo che non può non condividersi la prospettazione accusatoria, atteso

che la liquidatrice, in assenza di elementi probatori di segno opposto, appare, allo stato, del tutto estranea alle ragioni dell'azione di autotutela dispiegata dall'organismo regionale, sia per l'ambito temporale anteriore al suo intervento che per quello successivo alla sua formalizzazione.

8.10 In condivisione della tesi difensiva, in conclusione, non può che prendersi atto del fatto che la contestazione accusatoria si limita alla constatazione della verificazione di un evento oggettivo, quale la cessazione e la successiva messa in liquidazione dell'impresa finanziata che, vanificando la continuità imprenditoriale assunta a fine pubblico, rendono, effettivamente, privo di giustificazione il finanziamento, legittimandone la revoca, opinando, tuttavia, che sulla base dei riscontri documentali versati, in relazione a tale evento non emerge, né è stata dedotta e provata, una violazione dei basilari doveri incombenti sulla convenuta liquidatrice, con il conseguente difetto probatorio anche in ordine al necessario stato soggettivo della colpa grave, oltre che, ovviamente, in ordine alla prova della ricorrenza del dolo in capo alla convenuta.

8.11 Peraltro, impregiudicata la circostanza della carenza probatoria della commissione, da parte della signora N., di una condotta potenzialmente pregiudizievole della futura restituzione delle somme a favore del creditore, l'osservazione accusatoria nei confronti della liquidatrice M.N., consistente nell'affermazione di avere quest'ultima tenuto, tramite l'asserita svalutazione di beni aziendali ceduti nel corso della liquidazione – svalutazione solo prospettata in linea teorica ma non supportata da idonee perizie di stima e/o da adeguate comprovanti valutazioni estimatorie - condotte dirette, di fatto, a depauperare il patrimonio aziendale - con effetto pregiudizievole per il credito

erariale – appare priva di elementi concreti di prova anche in ordine all'esistenza di un nesso di causa immediato e diretto tra condotta antidoverosa del pubblico incaricato ed insorgenza del danno.

8.12 Di conseguenza, la domanda nei confronti della signora N.M. non può trovare accoglimento, con conseguente assoluzione di quest'ultima da ogni addebito mosso con la domanda all'esame.

9. Le spese di giudizio sono liquidate, come da dispositivo, in favore della convenuta M.N. e poste a carico di Finpiemonte S.p.a.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

la COOPERATIVA AGRICOLA ***omissis*** – società agricola Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore C.M., al pagamento, in favore della Regione Piemonte e di FINPIEMONTE S.p.a., dell'importo di complessivi euro 96.304,86 (diconsi euro novantaseimilatrecentoquattro/86), oltre a rivalutazione monetaria, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla data di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo.

CONDANNA

altresì, la COOPERATIVA AGRICOLA ***omissis*** – società agricola Cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore C.M., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 580,96 (diconsi euro

cinquecentottanta/96).

RIGETTA

La domanda attorea nei confronti della convenuta N.M., la quale viene assolta da ogni addebito connesso alla domanda.

LIQUIDA

a carico di Finpiemonte S.p.a. le spese di giudizio in favore della signora N. M., nella misura di euro 3.000,00 (diconsi euro tremila/00), oltre IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito e gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025, con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere estensore

Ivano MALPESI Consigliere

Il Giudice estensore — Il Presidente

Luigi GILI — Marco PIERONI

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 08/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 08/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente